



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

92306440287

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

PORTOFRANCO PADOVA ODV

TIPO ATTIVITA'

949950 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA

DOMICILIO FISCALE INDIRIZZO

VIA VENEZIAN 9

C.A.P.

35129

COMUNE

PADOVA

PROV.

PD

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

GTTLCN58A12E522Z

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

GATTI LUCIANO

DATA 20/01/2021

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT PADOVA

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPD UT PADOVA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 632
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 11/01/2021 REGISTRATO IL 26/01/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000632

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92306440287 PORTOFRANCO PADOVA ODV
ID. TELEMATICO: T5221L000632000EE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92306440287

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ODV - ESENTE REGISTRO E BOLLO



**ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"PORTOFRANCO PADOVA ODV"**



1) L'anno 2021, il giorno 11 del mese di gennaio 2021, i sottoscritti signori:

- **Luciano Gatti**, nato a Lendinara (RO) il 12/01/1958, residente a Padova via Venezian n. 9, c.f. GTTLCN58A12E522Z ;
- **Paolo Trevisan**, nato a Padova (PD) il 8/10/1955, residente a Limena (PD) Via Beato Arnaldo n. 28, c.f. TRVPLA55R08G224X;
- **Ferdinanda Sgalmuzzo**, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 6/03/1964, residente a Padova via Alsazia n. 27/A, c.f. SGLFDN64C46C111P;
- **Paola Migliavacca**, nata a Milano (MI) il 2/03/1960, residente a Noventa Padovana (PD) via Salvo D'Acquisto n. 6, c.f. MGLPLA60C42F205V;
- **Maria Pia Tindaci**, nata a Rovigo (RO) il 29/10/1951, residente a Padova via Sebastiano Giacomelli n. 2/B, c.f. TNDMRP51R69H620N;
- **Antonio Lionello**, nato a Porto Tolle (RO) il 28/06/1965, residente a Padova via Turazza n. 33, c.f. LNLNTN65H28G923Z;
- **Maria Bonvicini**, nata a Adria (RO) il 18/12/1953, residente a Padova Via Aganoor n. 5, c.f. BNVMRA53T58A059U;
- **Marta Zanuttini**, nata a Udine (UD) il 20/05/1968, residente a Padova via Tiziano Aspetti n. 251, c.f. ZNTMRT68E69L483H;
- **Maria Segato**, nata a Padova (PD) il 12/04/1987, residente a Padova via Vipacco n. 5, c.f. SGTMRA87D52G224N;
- **Emanuele Rampa**, nato a Sondrio (SO) il 9/10/1989, residente a Albignasego (PD) largo degli Obizzi n. 22, c.f. RMPMNL89R09I829R;
- **Fiorenzo Simonato**, nato a Padova (PD) il 1/07/1956, residente a Padova via Vittorio Polacco n. 23, c.f. SMNFNZ56L01G224J;
- **Martino Frizziero**, nato a Piove di Sacco (PD) il 16/09/1977, residente a San Vito di Vigonza (PD) via Martiri della Libertà n. 13, c.f. FRZMTN77P16G693Q;
- **Gionata Tasini**, nato a Rovereto (TN) il 6/11/1980, residente a Vigonza (PD) via Padova n. 37, c.f. TSNGNT80S06H612P;
- **Alessandra Russolo**, nata a Oderzo (TV) il 26/02/1970, residente a Padova via Domenico Campagnola n. 42, c.f. RSSLSN70B66F999M;

convengono e deliberano di costituire, ai sensi delle norme del Codice Civile in tema di organizzazioni, l'Organizzazione di volontariato "PORTOFRANCO PADOVA ODV".

2) La sede dell'Organizzazione è stabilita a Padova (PD) in via Venezian n. 9;

3) la durata dell'Organizzazione è a tempo indeterminato;

4) l'Organizzazione è apolitica e senza fini di lucro;

5) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Organizzazione, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

6) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il primo Consiglio direttivo dell'Organizzazione, nelle persone dei Signori:

- Luciano Gatti alla carica di Presidente;
- Paolo Trevisan alla carica di Vicepresidente;
- Ferdinanda Sgalmuzzo alla carica di Segretario;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Padova, 11 Gennaio 2021

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Luciano Gatti

Luciano Gatti

Sig. Paolo Trevisan

Paolo Trevisan

Sig.ra Ferdinanda Sgalmuzzo

Ferdinanda Sgalmuzzo

Sig.ra Paola Migliavacca

Paola Migliavacca

Sig.ra Maria Pia Tindaci

Maria Pia Tindaci

Sig. Antonio Lionello

Antonio Lionello

Sig.ra Maria Bonvicini

Maria Bonvicini

Sig.ra Marta Zanuttini

Marta Zanuttini

Sig.ra Maria Segato

Maria Segato

Sig. Emanuele Rampa

Emanuele Rampa

Sig. Fiorenzo Simonato

Fiorenzo Simonato

Sig. Martino Frizziero

Martino Frizziero

Sig. Gionata Tasini

Gionata Tasini

Sir.ra Alessandra Russo

Alessandra Russo



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “PORTOFRANCO PADOVA ODV”

STATUTO

ART. 1

Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: PORTOFRANCO PADOVA ODV.

L'organizzazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Venezian n. 9 nel comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
(art. 5 comma 1 lettera l) del D-Lgs 117/2017);

L'organizzazione, che nasce dall'esperienza cristiana vissuta dai fondatori e dalla visione dell'uomo e della realtà che ne consegue, volendo andare incontro agli studenti e alle loro aspettative e bisogni, intende:

1. Promuovere, sostenere, realizzare e coordinare centri di aggregazione per studenti o giovani in genere;
2. Aiutare i giovani a ritrovare le giuste motivazioni che consentano loro un profitto scolastico positivo in relazione alle loro attitudini e capacità personali, colmando eventuali lacune di base;
3. Facilitare l'integrazione degli studenti di provenienza straniera e il loro inserimento nella realtà scolastica italiana;
4. Sostenere il ruolo educativo della famiglia attraverso la realizzazione e il coordinamento di attività di aiuto allo studio indirizzate all'area della dispersione scolastica con ogni mezzo e strumento;
5. Organizzare dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, ricerche, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, concorsi e quant'altro si renda necessario all'approfondimento, alla crescita nella preparazione scolastica ed in generale nella cultura dei giovani anche a sostegno del compito educativo della famiglia;
6. Promuovere attività formative per genitori, educatori e insegnanti;
7. Realizzare collaborazioni con persone ed enti per lo svolgimento e la promozione di attività rientranti nello scopo sociale o ad esso collegate;
8. Produrre materiali didattici finalizzati al supporto delle attività di studio e orientamento, utilizzando ogni strumento messo a disposizione della tecnologia;
9. Promuovere attività ricreative e di aggregazione tra i giovani e diffondere l'attività sportiva, organizzando attività ed eventi che facilitino l'accesso degli



studenti e dei giovani in genere alla pratica sportiva;

10. Promuovere, organizzare ed eventualmente gestire percorsi di orientamento e corsi di formazione che favoriscano lo sviluppo negli studenti di capacità professionali ed imprenditoriali e in genere che possano facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- 
- a) Promuovere ogni utile forma di collaborazione con Enti pubblici e privati, soggetti imprenditoriali, liberi professionisti e con altre realtà non profit (Associazioni, Cooperative, Fondazioni);
 - b) Intraprendere iniziative mirate alla sensibilizzazione ed alla diffusione dello spirito dell'Associazione;
 - c) Promuovere manifestazioni, sottoscrizioni od altre iniziative atte alla realizzazione dello scopo sociale;
 - d) Curare la redazione e l'edizione di testi o pubblicazioni periodiche;
 - e) Effettuare attività di raccolta pubblica di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - f) Accoglienza e ascolto, ovvero attività di primo contatto per accogliere e valutare la domanda di aiuto/bisogno;
 - g) Promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, al fine di attivare e sviluppare nuove realtà progettuali nell'ambito del non profit.
 - h) Altre attività: consulenza psicologica, uscite culturali, rapporti con le famiglie, visite ad altre associazioni.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Sono previste quattro categorie di associati:

1. Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione;
2. Ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
3. Sostenitori: titolo meramente formale assegnato a chi, oltre alla quota ordinaria, eroga contribuzioni volontarie straordinarie;
4. Benemeriti: persone nominate dall'Assemblea, previa accettazione degli stessi, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione; essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e risulta escluso il recesso tacito.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

- morte;
- recesso;
- esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione;
- Collegio dei probiviri.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi; è esclusa la loro partecipazione all'elettorato passivo.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione del Presidente;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Nomina il Collegio dei probiviri quando si rendesse necessario;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o in delega.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati in proprio o in delega.

ART. 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti variabile da tre a sette ed eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per tre mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- 
- amministra l'organizzazione,
 - attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS),
 - disciplina l'ammissione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
 - elegge eventualmente il Vicepresidente.
 - stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dai componenti del Consiglio direttivo.

ART. 16

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca il Consiglio direttivo per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 17

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea per giudicare eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi. Il Collegio di probiviri dovrà essere composto da tre membri scelti tra i membri dell'Assemblea stessa. I membri del Collegio dei probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura e la loro decisione sarà inappellabile

ART. 20

Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 21

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 22

I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 24

Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

Responsabilità dell'organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel caso in cui, su richiesta delle autorità competenti, esclusivamente per la finalità di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore o di adeguamento normativo, fossero necessarie ulteriori modifiche obbligatorie allo Statuto, l'organo di amministrazione potrà effettuare tali modifiche con apposita delibera.

Padova, 11 Gennaio 2021

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Luciano Gatti

Luciano Gatti

Sig. Paolo Trevisan

Paolo Trevisan

Sig.ra Ferdinanda Sgalmuzzo

Ferdinanda Sgalmuzzo

Sig.ra Paola Migliavacca

Paola Migliavacca

Sig.ra Maria Pia Tindaci

Maria Pia Tindaci

Sig. Antonio Lionello

Antonio Lionello

Sig.ra Maria Bonvicini

Maria Bonvicini

Sig.ra Marta Zanuttini

Marta Zanuttini

Sig.ra Maria Segato

Maria Segato

Sig. Emanuele Rampa

Emanuele Rampa

Sig. Fiorenzo Simonato

Fiorenzo Simonato

Sig. Martino Frizziero

Martino Frizziero

Sig. Gionata Tasini

Gionata Tasini

Sig.ra Alessandra Russolo

Alessandra Russolo





Registrato a Padova il 26/01/2021
al N° 632 Serie 3
esatti € 000
LIQUIDATI C. E. SEDE REGISTRO E Bollo

IL FUNZIONARIO (*)
Dante Perin
(*) "Firma del funzionario della Agenzia Entrate, in carica al momento della registrazione".